Numero atto 3249 - 2023
Sottoscritto il 16/05/2023
Protocollo Prot-2023-388272

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 art. 19. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto volto alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE). Proponente: Sig. Manolo Bracco – Uscio (GE). Non assoggettamento a VIA con condizioni ambientali. (S923)
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Francesca LUPINO
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 17bis sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed, in particolare, l’art. 19, relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che, al comma 8, prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Il Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

La L.R. 28 dicembre 2017 n. 29 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018” ed, in particolare, l’art. 17, che, nel dettare disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alle sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D.Lgs. n. 104/2017, al comma 3bis, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29, prevede che, ai fini di semplificazione, nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, l’amministrazione procedente avvii il procedimento di approvazione del progetto solo qualora la procedura di verifica si sia conclusa con la decisione di non assoggettare lo stesso alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006;

La D.G.R. n. 107 del 21/02/2018 denominata “Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29. Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A.” ed, in particolare, l’articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che:

in data 29 novembre 2023 è stato attivato, su istanza del Sig. Manolo Bracco di Uscio, presentata con nota assunta al protocollo n. Prot-2023-1200831 pari data, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto relativo alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE);

in data 20 gennaio 2023 è stata data comunicazione, agli enti potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione della documentazione in formato digitale sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata all’Ambiente, a cura del Settore VIA e sviluppo sostenibile, ai sensi dell’art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006, nonché è stata avviata la fase pubblica, all’esito della quale sono pervenute osservazioni con nota assunta dalla Regione Prot-2023-0340266 il 14/4/2023 il WWF Italia – Delegato Liguria che hanno trovato riscontro nell’istruttoria S923 allegata al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

L’area interessata dagli interventi proposti è esterna sia ad aree protette ai sensi della L. n. 394/1991 sia ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997.

DATO ATTO che:

il progetto in esame, che prevede la realizzazione di una pista per minimoto omologata, è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8b) dell’All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera d) del ridetto D.Lgs.;

nel corso dell’istruttoria, condotta con l’apporto delle strutture regionali competenti quanto agli aspetti relativi alle matrici ambientali acqua, rumore, paesaggio, è emerso, in particolare, che:

L’intervento proposto ha come obiettivo la realizzazione di un impianto sportivo, su un pianoro naturale, posto all’interno di una zona boschiva e a ridosso della strada provinciale, in attuazione delle previsioni del PUC (distretto di Trasformazione TRZ-2b), costituito da una pista di minimoto, un ampio parcheggio e una struttura ricettiva comprendente, oltre ai servizi necessari all’impianto sportivo, anche l’abitazione per il custode/gestore,

L’area di interesse, di proprietà del Proponente, si trova a nord rispetto al centro cittadino di Uscio in località Chiapparino;

La pista sarà omologata di tipo G, abilitata allo svolgimento di competizioni con Minimoto, in conformità con quanto previsto dalla Federazione Motociclistica Italiana ed avrà caratteristiche coerenti con tale tipologia e conformi con quanto previsto dalla FMI;

L’area oggetto di intervento, già utilizzata a livello amatoriale, subirà modesti interventi di movimentazione terra che coinvolgeranno uno spessore del terreno stimato al massimo in 50 cm. A tale proposito sono state svolte due prove di campionamento del terreno dalle quali è risultato che gli stessi rientrano nei limiti del D.Lgs. 152/2006 All. 5, Titolo V, p. 4, Tabella 1, Colonna A riferiti a siti ad uso residenziale/verde pubblico;

L'impianto sarà dotato di n. 20 minimoto ma è prevista la circolazione contemporanea massima di 15 mezzi per un periodo di attività che comprende tutto il giorno fino alla mezzanotte, in particolare nel periodo estivo;

DATO ATTO, altresì, che il Proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame al procedimento di VIA regionale;

CONSIDERATO che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione istruttoria n. S923 del 10 maggio 2023, allegata al presente atto quale sua parte integrante sostanziale, risulta che non è necessario assoggettare il progetto in parola al procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente fermo restando il rispetto di alcune condizioni ambientali;

RITENUTO pertanto che il progetto volto alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE), proposto dal Sig. Manolo Bracco di Uscio (GE), non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006 perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente purché, ferme restando le misure mitigative contenute nello studio preliminare ambientale e nella documentazione prodotta a corredo, vengano rispettate alcune condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi:

Fase progettuale autorizzativa

a) Nella fase di progettazione esecutiva devono essere previsti adeguati interventi di ripristino del suolo e del soprassuolo e adeguate opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche, con particolare riferimento agli interventi connessi alla realizzazione della pista e dei fabbricati di servizio;
b) In sede di redazione del progetto esecutivo devono essere svolte le opportune verifiche specifiche in relazione alla stabilità dei fronti di scavo ed al dimensionamento geotecnico delle opere strutturali;
c) Lo sviluppo delle superfici impermeabili deve essere limitato alla sola sede della pista, possibilmente utilizzando asfalti pigmentati nei colori delle terre;
d) La pavimentazione dell'area destinata a parcheggio deve essere realizzata con materiali permeabili come, ad esempio, i mattoncini autobloccanti o simili;
e) Deve essere ottimizzata per dimensioni e posizionamento la previsione del manufatto dedicato ai servizi secondo le strutture insediative già presenti nell'ambito di riferimento;

Fase di gestione

f) Allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di legge in materia acustica è necessario prevedere un utilizzo massimo di 15 minimoto in orario diurno e 10 minimoto in orario notturno, tenendo comunque conto delle fasce orarie previste dal DPR 304/2011 e fatte salve eventuali deroghe disposte dal Comune, oppure, in alternativa alla riduzione, dovranno essere utilizzati mezzi di tipo elettrico o privi di emissioni acustiche;
g) Poiché la realizzazione del progetto condizionerà radicalmente il clima acustico della zona durante l'utilizzo della pista, deve essere eseguita, a cura e oneri del Proponente, una campagna di misura con l'opera in esercizio, in condizioni di utilizzo "normale" e "massimo" (in termini di numero di minimoto contemporaneamente attive) i cui esiti dovranno essere trasmessi al competente Comune di Uscio e al Settore VIA e Sviluppo sostenibile della Regione;
h) Qualora le misure di cui al punto precedente dovessero evidenziare criticità, il Proponente dovrà adottare tempestivamente le misure di mitigazione già considerate nello studio integrativo (utilizzo di minimoto di tipo elettrico o comunque privo di emissioni acustiche) oppure misure di altro genere ma comunque idonee a ridurre il disturbo sui recettori;
i) Il Proponente dovrà inoltre farsi carico di proporre al Comune di Uscio l'adozione di una variante alla zonizzazione acustica comunale che preveda classi idonee per l'area di intervento;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa

1. che il progetto volto alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE), proposto dal Sig. Manolo Bracco di Uscio (GE), non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006 perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente purché, ferme restando le misure mitigative contenute nello studio preliminare ambientale e nella documentazione prodotta a corredo, vengano rispettate alcune condizioni ambientali,

aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi:

Fase progettuale autorizzativa

a) Nella fase di progettazione esecutiva devono essere previsti adeguati interventi di ripristino del suolo e del soprassuolo e adeguate opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche, con particolare riferimento agli interventi connessi alla realizzazione della pista e dei fabbricati di servizio;
b) In sede di redazione del progetto esecutivo devono essere svolte le opportune verifiche specifiche in relazione alla stabilità dei fronti di scavo ed al dimensionamento geotecnico delle opere strutturali;
c) Lo sviluppo delle superfici impermeabili deve essere limitato alla sola sede della pista, possibilmente utilizzando asfalti pigmentati nei colori delle terre;
d) La pavimentazione dell'area destinata a parcheggio deve essere realizzata con materiali permeabili come, ad esempio, i mattoncini autobloccanti o simili;
e) Deve essere ottimizzata per dimensioni e posizionamento la previsione del manufatto dedicato ai servizi secondo le strutture insediative già presenti nell'ambito di riferimento;

Fase di gestione

f) Allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di legge in materia acustica è necessario prevedere un utilizzo massimo di 15 minimoto in orario diurno e 10 minimoto in orario notturno, tenendo comunque conto delle fasce orarie previste dal DPR 304/2011 e fatte salve eventuali deroghe disposte dal Comune, oppure, in alternativa alla riduzione, dovranno essere utilizzati mezzi di tipo elettrico o privi di emissioni acustiche;
g) Poiché la realizzazione del progetto condizionerà radicalmente il clima acustico della zona durante l'utilizzo della pista, deve essere eseguita, a cura e oneri del Proponente, una campagna di misura con l'opera in esercizio, in condizioni di utilizzo "normale" e "massimo" (in termini di numero di minimoto contemporaneamente attive) i cui esiti dovranno essere trasmessi al competente Comune di Uscio e al Settore VIA e Sviluppo sostenibile della Regione;
h) Qualora le misure di cui al punto precedente dovessero evidenziare criticità, il Proponente dovrà adottare tempestivamente le misure di mitigazione già considerate nello studio integrativo (utilizzo di minimoto di tipo elettrico o comunque privo di emissioni acustiche) oppure misure di altro genere ma comunque idonee a ridurre il disturbo sui recettori;
i) Il Proponente dovrà inoltre farsi carico di proporre al Comune di Uscio l'adozione di una variante alla zonizzazione acustica comunale che preveda classi idonee per l'area di intervento;

2. che il proponente dovrà inviare a Regione e ad ARPAL le modifiche progettuali e/o la documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento;

3. di stabilire che il proponente dia comunicazione ad ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;

4. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni nell'arco dei quali il progetto deve essere realizzato trasmettendo, inoltre, entro tale termine all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 11, D.Lgs. 152/2006.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 16-05-2023 16:16:22
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

Allegato numero 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA n. S923 del 10 maggio 2023

Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 19 del D.Lgs. 152/2006)

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE).

PROPONENTE: Sig. Manolo Bracco - Uscio

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto in esame è riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8b) dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) del ridetto D.Lgs.

PROCEDIMENTO:
Data di protocollazione dell'istanza: 29/11/2022
Oneri istruttori versati
Collaborazioni attivate: con nota Prot-2022-1483526 del 13/12/2022 è stata chiesta la verifica di completezza e adeguatezza documentale, con nota Prot-2023-10603 del 4/1/2023 sono state chieste integrazioni, con nota assunta al Prot-2023-71961 del 19/1/2023 il Proponente ha inviato la documentazione integrativa, con nota Prot-2023-76166 del 20/1/2023 è stata avviata la fase pubblica del procedimento e sono stati richiesti i contributi istruttori ad ARPAL e alle strutture regionali competenti per le varie matrici ambientali:

Struttura	**Riscontro**	**Riscontro ulteriore**
Ecologia	Prot-2023-228453 del 28/2/2023	Prot-2023-358413 del 27/4/2023
Ecosistema costiero e acque	Prot-2022-1285545 del 22/11/2022	Prot-2023-212217 del 24/2/2023 e Prot-2023-355135 del 24/4/2023
Difesa del Suolo Genova	Prot-2022-1482694 del 13/12/2022	-
Assetto del Territorio	Prot-2023-0005403 del 3/1/2023	Prot-2023-187251 del 17/2/2023
Tutela del paesaggio e demanio marittimo	Prot-2022-1606509 del 21/12/2022	Prot-2023-161815 del 10/2/2023 e Prot-2023-0374516 del 8/5/2023
Urbanistica	Prot-2022-1531801 del 16/12/2022	Prot-2023-161815 del 10/2/2023 e Prot-2023-0374516 del 8/5/2023
Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2022-1606075 del 21/12/2022	-
ARPAL	Prot-2022-1343381 del 30/11/2022	Prot-2023-212381 del 24/2/2023 e Prot-2023-0359007 del 27/4/2023
Comune di Uscio	Prot-2022-1288036 del 23/11/2022	Prot-2023-0312867 del 28/3/2023

FASE PUBBLICA:
Pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione alla sezione Ambiente – Pratiche VIA – Pratiche in corso – S923, completa della documentazione integrativa, in data 20/1/2023.
Termine fase pubblica: 19/2/2023
In seguito alla necessità di ulteriori approfondimenti relativi ad aspetti acustici, paesaggistici, smaltimento acque reflue e suolo è stata inviata al proponente una nuova richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. 152/2006, Prot-2023-0237134 del 1/3/2023, in seguito alla quale il Proponente ha chiesto la sospensione dei termini per 45 giorni, accordata con la nota Prot-2023-0277924 del 15/3/2023. Ai sensi del ridetto art. 19, c.6 del D.Lgs. 152/2006 il termine definitivo per l'emanazione dell'atto conclusivo è fissato per l'8/5/2023. Il Proponente ha inviato le integrazioni richieste con note assunte dalla Regione Prot-2023-0334652, 0334654, 0335656, 0335657, 0334658 il 11/4/2023 e con la nota Prot-2023-0337504 del 12/4/2023 il Settore VIA e sviluppo sostenibile ha chiesto agli uffici ed enti coinvolti nel procedimento di esprimere le proprie valutazioni in merito alla nuova documentazione presentata.

Osservazioni pervenute: con nota assunta dalla Regione Prot-2023-0340266 il 14/4/2023 il WWF Italia – Delegato Liguria ha inviato le proprie osservazioni relativamente alla coerenza del progetto con il PTCP e all'impatto acustico. Relativamente al primo punto si richiama la nota assunta dalla Regione Prot-2023-0312867 il 28/3/2023 con la quale il Comune di Uscio ha chiarito la conformità urbanistica e con il PTCP del progetto in esame mentre relativamente agli aspetti acustici è disponibile una relazione previsionale di impatto acustico presentata dal Proponente il 11/4/2023 sulla quale si sono espressi il Settore Regionale Ecologia e l'ARPAL, come risulta nel prosieguo dell'istruttoria.

Quadro di riferimento programmatico

Il PTCP - *assetto insediativo* classifica l'area in ambito Insediamenti Sparsi in regime di Mantenimento IS-MA, regolato dall'art. 49 delle relative norme di attuazione.

Con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-312867 il 28/3/2023, Il Comune di Uscio – Ufficio Tecnico ha precisato che:

- L'art. 49 delle N.A. del PTCP consente "*quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti";*
- L'art. 82 del PTCP si riferisce ad impianti di motocross che possono essere installati unicamente in parti del territorio contraddistinte nella Cartografia di Piano con la lettera AI, che non vanno assimilati agli impianti minimoto in quanto sostanzialmente e normativamente molto diversi tra loro, come peraltro sostenuto dalla Federazione Motociclistica Italiana, che ha emanato Regolamenti Tecnici di Omologazione, ai quali si rimanda interamente, per una verifica più approfondita. Tale questione era già stata affrontata e archiviata in sede di conferenza istruttoria dei servizi dal Settore Urbanistica di Regione Liguria e dall' Ufficio Strumenti Urbanistici e Tutela del Paesaggio di Città Metropolitana di Genova;
- L'intervento risulta conforme alla normativa art. 29.4 delle N.T.A. "Ambito Di Riqualificazione - Località Chiapparino - Sub-Ambito "B", di cui alla Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13/09/2016 di adeguamento ai rilievi espressi dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Genova.

Vincolo paesaggistico. L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004, parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), fascia della profondità di 150 metri da corsi d'acqua e lett. g), zone boscate.

Piano di Bacino stralcio del T. Lavagna. Dalla consultazione di alcuni degli elaborati relativi all'ambito di versante si evince che la carta della rete idrografica non riporta corsi d'acqua entro la distanza d'interesse normativo, la carta della franosità reale non indica criticità in atto o potenziali di origine gravitativa e/o indotte dall'azione delle acque correnti in un congruo intorno rispetto all'area d'intervento, la carta della suscettività al dissesto classifica la porzione di territorio oggetto d'intervento a pericolosità geomorfologica media (Pg2) e il sito d'intervento ricade nelle aree sottoposte al regime del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e della L.R. n. 4 del 22.01.1999 e s.m.i.

PUC del Comune di Uscio. L'area di interesse è inquadrata come "Distretto di Trasformazione TRZ2 in Loc. Chiapparino" cui è stata apportata una variante ai sensi dell'art. 44, c. 3 della L.R. 36/1997 e ai sensi delle N.A. del PUC vigente. Tale variante prevede il ridimensionamento del distretto TRZ2 originario (Ambito da destinare a costituire sede di un insediamento produttivo destinato a soddisfare le esigenze degli operatori locali e artigiani) che ricopre ad oggi una superficie subpianeggiante di circa 10810 mq, in due sub ambiti: il sub-ambito A caratterizzato da un'area pianeggiante di superficie circa 4800 mq posta a nord dell'ambito le cui funzioni sono caratterizzate da "Pubblici esercizi e strutture ricettive alberghiere-locanda". Attualmente nell'area è già presente una struttura denominata Ristorante Chiapparino. Qui la superficie esistente potrà essere integrata con ulteriori 100 mq S.A. e ha una disponibilità aggiuntiva di ulteriori 200 mq di S.A. da destinare esclusivamente alla realizzazione di una struttura ricettiva. È anche possibile la formazione di superfici a parcheggio. Il sub-ambito B invece ha una superficie di circa 6010 mq, è posto a sud dell'ambito ed ha destinazione "Impianti sportivi all'aperto". Ha un'edificabilità massima pari a 180 mq di S.A. esclusivamente connessa all'attività sportiva ed è quello destinato alla realizzazione della "pista per minimoto".

Piano di zonizzazione acustica del Comune di Uscio. L'area oggetto di intervento ricade nelle classi acustiche I e II, che non risultano compatibili con l'attività prevista dal progetto in esame. Si rimanda, pertanto, al comune competente, la valutazione di idoneità della classificazione acustica della zona destinata ad ospitare l'impianto e l'eventuale adozione di una variante della stessa rammentando che la nuova classificazione per trovare piena vigenza dovrà essere approvata dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della L.R. Liguria n. 12/1998.

Parchi, ZSC e ZPS. L'area interessata dagli interventi proposti è esterna sia ad aree protette ai sensi della L. n. 394/1991 sia ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997.

Quadro di riferimento progettuale

Localizzazione dell'area interessata. L'area d'intervento è localizzata nel settore nord-occidentale del territorio comunale di Uscio ed è raggiungibile a partire dalla località di Colle Caprile percorrendo per qualche centinaio di metri la S.S. n. 333 in direzione Gattorna in una fascia altitudinale compresa tra 465 m e 485 m s.l.m., a valle della suddetta carrabile, delimitata a ovest dalla pedonale Ciapain-Lagomarsino e a nord e a sud da altre proprietà a carattere prettamente boschivo.

Descrizione. L'intervento proposto ha come obiettivo la realizzazione di un impianto sportivo, su un pianoro naturale, posto all'interno di una zona boschiva e a ridosso della strada provinciale, in attuazione delle previsioni del PUC (distretto di Trasformazione TRZ-2b), costituito da una pista di minimoto, un ampio

parcheggio e una struttura ricettiva comprendente, oltre ai servizi necessari all'impianto sportivo, anche l'abitazione per il custode. L'ubicazione sarà presso un'area privata situata a nord rispetto al centro cittadino di Uscio in località Chiapparino nel comune di Uscio (GE).
A livello di pianificazione comunale il P.U.C. attuale prevede un unico distretto di trasformazione avente una superficie di circa 10810 mq designato alla costituzione di un insediamento sportivo e al potenziamento dell'esercizio pubblico esistente e ne è prevista la divisione in due sub ambiti. Il sub ambito "A" di circa 4800 mq destinato a "Pubblici servizi e strutture ricettive alberghiere – locanda" e il sub ambito "B" di circa 6010 mq destinato a "Impianti sportivi all'aperto". Proprio su quest'area, di proprietà del Proponente, è prevista la realizzazione di una pista omologata di tipo G abilitata allo svolgimento di competizioni con Minimoto, in conformità con quanto previsto dalla Federazione Motociclistica Italiana, organo del CONI dal 1942, in riferimento alla Normativa Omologazione Impianti Sportivi. Infatti la pista avrà lunghezza di circa 410 m e larghezza di 5 m, l'area sarà dotata di un'area parcheggio per una disponibilità di n. 12 posti auto complessivi ed è prevista la realizzazione di un edificio di superficie complessiva di circa 200 mq a un piano, in parte a destinazione servizi connessi all'attività e in parte adibito ad abitazione per il custode/gestore. *La pavimentazione dell'area destinata a parcheggio deve essere realizzata con materiali permeabili come, ad esempio, i mattoncini autobloccanti o simili.*
La pista avrà caratteristiche coerenti con la tipologia G sopra citata con particolare riferimento alla delimitazione, allo spazio verticale, agli ostacoli e cordoli, alle banchine e zone di fuga, alle postazioni per ufficiali di percorso, alla zona di partenza, alla zona box e segnalatori, alla zona di arrivo, al parco conduttori, agli uffici e installazioni e alle zone per il pubblico in conformità con quanto previsto dalla FMI.
L'area oggetto di intervento, già utilizzata a livello amatoriale, subirà modesti interventi di movimentazione terra che coinvolgeranno uno spessore del terreno stimato al massimo in 50 cm. A tale proposito sono state svolte due prove di campionamento del terreno dalle quali è risultato che gli stessi rientrano nei limiti del D.Lgs. 152/2006 All. 5, Titolo V, p. 4, Tabella 1, Colonna A riferiti a siti ad uso residenziale/verde pubblico.
L'esercizio dell'attività è previsto per tutto il giorno fino alla mezzanotte, soprattutto nel periodo estivo. L'impianto sarà dotato di n. 20 minimoto ed è prevista la circolazione contemporanea massima di 15 mezzi.
Il circuito sarà delimitato da apposita recinzione in corrispondenza della quale saranno piantati alberi e arbusti nel rispetto della composizione vegetale spontanea presente all'intorno.

Quadro di riferimento ambientale

Acqua. *No impatto significativo negativo*
Rif. Settore Ecosistema costiero e acque Prot-2023-0355135 del 24/4/2023.
Conferma quanto già espresso nel parere precedente Prot. n. 2023/212217 del 24/02/2013 e pertanto ribadisce di non ravvisare elementi ostativi al progetto per gli aspetti di competenza del Settore circa la matrice acqua, ed in particolare rispetto agli obiettivi di qualità di cui al Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA (DCR. N. 11/2016). Rammenta inoltre nuovamente la necessità che il proponente si attenga a quanto previsto dall'art. 11 (Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione) commi 8 e 9 delle Norme di Attuazione dello stesso Piano regionale di Tutela delle Acque vigente (DCR n. 11/2016).
Rif. ARPAL Prot-2023-0359007 del 27/4/2023
Dal documento denominato "Relazione Tecnica Scarico.pdf" si evince il dimensionamento della fossa Imhoff installata a servizio degli scarichi civili, servizi igienici e uso cucine. In base agli utenti previsti, 10 A.E. (valore calcolato sia sulla base dei dimensionamenti dell'edificio, che sulla ricettività residente e fluttuante prevista), l'impianto Imhoff è stato dimensionato rispettando le indicazioni di legge (L.R. 43/95 e Delibera del C.I.T.A.I., Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, del 4 febbraio 1977, come richiamata dalla stessa L.R. 43/95). Dalla relazione si evince che la sedimentazione sarà pari a 350 litri, al fine di rispettare le 4 ore di tempo di ritenzione. Per il vano di digestione non è definita la volumetria definitiva, viene comunque garantito il rispetto delle indicazioni richieste dalla normativa (100 l/ab per due estrazioni annuali dei fanghi o 180/200 l/ab per una sola estrazione annuale). In calce alla relazione si evince che la fossa Imhoff avrà capacità complessiva pari a 3400 litri e dimensioni 160 cm (diametro) x 190 cm (altezza). Il dettaglio volumetrico potrà essere definito in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'ente comunale territorialmente competente. Il recapito dello scarico sarà il Rio delle Ginestre. Gli scarichi sopra richiamati sono classificabili alla stregua di scarichi civili in base alla definizione di cui all'art 74 c. 1 lettera g del D.Lgs. 152/06: "acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche". Per quanto concerne la "zona di lavaggio indumenti", il convogliamento dello scarico da esso derivante all'impianto di depurazione di tipo Imhoff è condizionato all'assimilazione a scarico civile e conseguentemente al rispetto delle condizioni di cui all'art 3 della L.R. 29/2007, definizione a carico dell'autorità Competente cui si rinvia. Nel predetto articolo si evince che sono "assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del D.lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A". L'attività oggetto dello screening non è individuabile tra le attività di cui alla scheda 1, assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere da qualsiasi soglia dimensionale. Per quanto concerne la scheda 2, l'attività di lavaggio potrebbe essere assimilata a scarico

civile se rientrante nell'ultima voce "Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari", con un consumo idrico di 500 mc annui, e consumi idrici mensili di 100 mc. Dalla tabella riportata a pagina 4 del documento "Relazione tecnica scarico.pdf" la zona di lavaggio è costituita da n.1 Lavatrice (fino a 6 kg di carico), con consumo idrico pari a 1,00 l/s, e n. 6 Lavatrici (da 7 kg a 12 kg di carico), consumo idrico pari a 1,50 l/s. Alla luce di quanto sopra esposto, in sede di autorizzazione allo scarico, al fine di una reale classificazione tra scarico civile e produttivo, è opportuno che venga fornito il consumo idrico mensile e il numero di lavaggi previsti. Dunque si rinvia alla eventuale futura fase autorizzativa. Per l'attività di officina meccanica e l'eventuale installazione del distributore di carburante, sulla "Relazione tecnica scarico.pdf", non sono presenti elementi di chiarimento.

Suolo. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Rif. Assetto del territorio Prot-2023-0187251 del 17/2/2023
Dall'esame della documentazione fornita risulta la necessità di prevedere, nella fase di progettazione esecutiva, adeguati interventi di ripristino del suolo e del soprassuolo e prevedere adeguate opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche con particolare riferimento agli interventi connessi alla realizzazione della pista e dei fabbricati di servizio.
In relazione alla stabilità dei fronti di scavo ed al dimensionamento geotecnico delle opere strutturali, in sede di redazione del progetto esecutivo, dovranno essere svolte le opportune verifiche specifiche come peraltro indicato anche nella relazione geologica a firma del Geol. Fabio Tedeschi.
Rif. ARPAL Prot-2023-0359007 del 27/4/2023
Le integrazioni contengono gli esiti di una caratterizzazione dei terreni, realizzata ai sensi del DPR 120/17, attraverso il prelievo di due campioni da pozzetti geognostici eseguiti con escavatore, che si ritiene adeguata ad escludere un'eventuale contaminazione da apporti antropici, anche occasionali o incidentali, e la presenza di anomalie geochimiche di origine naturale. Si ritiene ottemperata, pertanto, la relativa richiesta di integrazioni precedentemente effettuata.

Rumore. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Rif. Settore Ecologia Prot-2023-358413 del 27/4/2023
L'impianto previsto ricade nel campo di applicazione del DPR 304/2011 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447", che definisce i limiti applicabili per questa tipologia di sorgenti, specificando in particolare che alle stesse non si applica il limite differenziale. Nel suddetto decreto è inoltre indicato che le attività motoristiche devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18.30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione tra le 12 e le 15.30, fatte salve eventuali deroghe disposte dal comune per particolari esigenze. Lo studio identifica due recettori maggiormente esposti, denominati R1, con destinazione commerciale (ristorante), posto a 80 metri dall'impianto in classe acustica II, e R2, con destinazione residenziale, posto a 180 metri di distanza, oltre il versante della collina, in classe acustica III. Il tecnico estensore dello studio valuta che, nella configurazione di esercizio più sfavorevole, ovvero la circolazione contemporanea su pista di n. 15 minimoto, per il ricettore R1 potrebbe presentarsi il supero del limite di immissione sonora notturno, pertanto indica la necessità di limitare l'utilizzo contemporaneo di n. 15 minimoto fino alle ore 22. Per le ore successive, ricadenti in fascia notturna, prevede un numero massimo circolante di minimoto pari a 10, dimostrando che tale riduzione è sufficiente per garantire il rispetto del limite di immissione notturno (anche se con valori comunque molto prossimi al limite normativo). Per le restanti 5 minimoto suggerisce, qualora l'impianto ne sarà dotato, il ricorso a minimoto di tipo elettrico.
Premesso quanto sopra, in relazione ai potenziali impatti connessi all'esercizio della pista, nella fascia oraria di circolazione prevista dal DPR 304/2011 (9.00-18.30) non si rilevano particolari criticità e i limiti normativi risultano rispettati. Diversamente, in fascia notturna, durante la quale non sarebbe previsto l'esercizio della pista ai sensi del DPR 304/2011, fatte salve eventuali deroghe disposte dal comune, lo studio evidenzia un incremento dei livelli di rumore rilevante rispetto alla configurazione ante-operam, denotando quindi impatti significativi sul comparto rumore.
Rif. ARPAL Prot-2023-0359007 del 27/4/2023
Esaminate le integrazioni presentate, si rileva che le stesse rispondono a quanto richiesto. Si formulano, nel merito tecnico, le seguenti considerazioni:

- Per quanto riguarda l'impatto acustico previsto per l'esercizio della pista di minimoto, si osserva che nello studio integrativo allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di legge sono previsti un utilizzo massimo di 15 minimoto in orario diurno e 10 minimoto in orario notturno (o, in alternativa alla riduzione, minimoto di tipo elettrico o comunque privo di emissioni acustiche): si ritiene, pertanto, che queste indicazioni, espresse dal TCA di parte Proponente, debbano essere assunte quali prescrizioni sull'utilizzo della pista in condizioni massimali.
- Peraltro, preso atto dell'asserito rispetto dei valori limite, nell'ambito di utilizzo della pista come sopra riportato, si deve osservare che i livelli previsti sui recettori (in ipotesi di massimo "carico" acustico) sono tali, confrontati con i livelli ante operam misurati e riportati nella medesima relazione, da condizionare completamente il clima acustico della zona durante l'utilizzo della pista, con valori che, a seconda del

recettore e dell'orario, possono essere molto più elevati del rumore di fondo (con uno scarto massimo dell'ordine di circa 9 dBA).

- In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno che a cura e oneri del Proponente venga eseguita una campagna di misura con l'opera in esercizio, in condizioni di utilizzo "normale" e "massimo" (in termini di numero di minimoto contemporaneamente attive); gli esiti della suddetta campagna dovranno essere trasmessi al competente Comune di Uscio.
- Qualora le misure di cui al punto precedente dovessero evidenziare criticità, il Proponente potrà adottare le misure di mitigazione già considerate nello studio integrativo (utilizzo di minimoto di tipo elettrico o comunque privo di emissioni acustiche) o di altro genere ma comunque idonee a ridurre il disturbo sui recettori.
- In relazione, infine, alla classificazione acustica comunale vigente, che attualmente per l'area di intervento prevede le classi I e II, si osserva che risulta incompatibile con la presenza di un impianto come quello in progetto. Pertanto, nell'ipotesi che il progetto venga assentito, il Comune di Uscio dovrà adottare una variante alla classificazione comunale prevedendo classi idonee per la zona di intervento; successivamente alla adozione da parte del Comune, la nuova classificazione per trovare piena vigenza dovrà essere approvata dalla Città Metropolitana di Genova ai sensi della L. R. Liguria n. 12/1998.

In ultimo, si ritiene utile rammentare che la normativa relativa alle piste motoristiche è attualmente in corso di revisione e che si attende, inoltre, un ulteriore intervento legislativo in materia di valori di riferimento (in particolare: valori limite di immissione specifica e di emissione, valori di attenzione); pertanto, il quadro attualmente considerato nello studio presentato potrebbe, in un futuro al momento non ancora determinabile, mutare in maniera più o meno significativa.

Fauna, Flora e Biodiversità. *No impatto significativo negativo*
Rif. Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità Prot-2022-1606075 del 21/12/2022
L'intervento in oggetto non ricade all'interno della Rete Ecologica Ligure ovvero non riguarda Siti della Rete Natura 2000, aree protette e aree di collegamento ecologico funzionale e pertanto non si rilevano potenziali criticità o problematiche che esigano particolare attenzione da parte del settore competente.

Paesaggio. *No impatto significativo negativo sempre che siano osservate condizioni ambientali*
Rif. Settore Tutela del Paesaggio e demanio marittimo Prot-2023-0347516 dell'8/5/2023 (e rettifica Prot-2023-0380923 dell'11/5/2023)
Si confermano le considerazioni esposte nel contributo istruttorio già reso con le due note precedenti (Prott. nn. 2022-1606509 del 21.12.2022 e n. 2023-0161815 del 10.02.2023), con particolare riferimento alla necessità che la soluzione progettuale, in considerazione delle peculiarità relative al regime di vincolo paesaggistico operante sull'area interessata dall'intervento ed alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, limiti lo sviluppo di superfici impermeabili alla sola sede della pista, possibilmente utilizzando asfalti pigmentati nei colori delle terre, e ottimizzi per dimensioni e posizionamento la previsione del manufatto dedicato ai servizi secondo le strutture insediative già presenti nell'ambito di riferimento.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Alla luce dell'istruttoria sopra svolta si ritiene che il progetto per la realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE), proposto dal Sig. Manolo Bracco di Uscio, non debba essere assoggettato a procedimento di VIA regionale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006 perché, date le caratteristiche esposte, lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente purché, ferme restando le misure mitigative contenute nello studio preliminare ambientale e nella documentazione prodotta a corredo, vengano rispettate alcune condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006, allo scopo di evitare o prevenire eventuali impatti ambientali significativi e negativi:

Fase progettuale autorizzativa

a) Nella fase di progettazione esecutiva devono essere previsti adeguati interventi di ripristino del suolo e del soprassuolo e adeguate opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche, con particolare riferimento agli interventi connessi alla realizzazione della pista e dei fabbricati di servizio;
b) In sede di redazione del progetto esecutivo devono essere svolte le opportune verifiche specifiche in relazione alla stabilità dei fronti di scavo ed al dimensionamento geotecnico delle opere strutturali;
c) Lo sviluppo delle superfici impermeabili deve essere limitato alla sola sede della pista, possibilmente utilizzando asfalti pigmentati nei colori delle terre;
d) La pavimentazione dell'area destinata a parcheggio deve essere realizzata con materiali permeabili come, ad esempio, i mattoncini autobloccanti o simili;
e) Deve essere ottimizzata per dimensioni e posizionamento la previsione del manufatto dedicato ai servizi secondo le strutture insediative già presenti nell'ambito di riferimento.

Fase di gestione

f) Allo scopo di garantire il rispetto dei limiti di legge in materia acustica è necessario prevedere un utilizzo massimo di 15 minimoto in orario diurno e 10 minimoto in orario notturno, tenendo comunque conto delle fasce orarie previste dal DPR 304/2011 e fatte salve eventuali deroghe disposte dal Comune, oppure, in alternativa alla riduzione, dovranno essere utilizzati mezzi di tipo elettrico o privi di emissioni acustiche;
g) Poiché la realizzazione del progetto condizionerà radicalmente il clima acustico della zona durante l'utilizzo della pista, deve essere eseguita, a cura e oneri del Proponente, una campagna di misura con l'opera in esercizio, in condizioni di utilizzo "normale" e "massimo" (in termini di numero di minimoto contemporaneamente attive) i cui esiti dovranno essere trasmessi al competente Comune di Uscio e per conoscenza al Settore Via e Sviluppo sostenibile della Regione;
h) Qualora le misure di cui al punto precedente dovessero evidenziare criticità, il Proponente dovrà adottare tempestivamente le misure di mitigazione già considerate nello studio integrativo (utilizzo di minimoto di tipo elettrico o comunque privo di emissioni acustiche) oppure misure di altro genere ma comunque idonee a ridurre il disturbo sui recettori;
i) Il Proponente dovrà inoltre farsi carico di proporre al Comune di Uscio l'adozione di una variante alla zonizzazione acustica comunale che preveda classi idonee per l'area di intervento.

Identificativo atto: 2023-AM-3437

Area tematica: Territorio e Ambiente > Politiche Ambientali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE		-	16-05-2023 16:14
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		-	16-05-2023 16:14
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Francesca LUPINO		-	16-05-2023 15:57

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005